

Nr. 2441/2014 R.G.
Nr. 400/2015 Sent.
Nr. 1672 Cron.



Il GIUDICE,
Dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da: [REDACTED]
residente in Genova
ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Dante, 2/41
presso l'avv. [REDACTED]
che la rappresenta e difende, per mandato a margine del ricorso.

ricorrente

contro

MIUR
sedente in Genova
elettivamente domiciliato in Via Assarotti 38
presso l'avv. [REDACTED]
che lo rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

convenuto

ISTITUTO COMPRENSIVO [REDACTED]

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Convenuti-contumaci



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona della dott.ssa [REDACTED]
nella causa R.G. 2441/2014
pronuncia la seguente sentenza contestualmente motivata

Il ricorso è fondato.

È pacifico e documentale in causa che parte ricorrente, in quiescenza dal 1/9/2012, ha lavorato alle dipendenze del MIUR quale assistente amministrativo a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] Genova, beneficiaria della 2^a posizione economica, e che ha ricoperto dal 1/9/2011 al 31/8/2012 (anno scolastico 2011/2012) l'incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DGSA), su posto vacante.

Sostiene parte ricorrente di aver diritto per l'esercizio di tali funzioni superiori, ex art. 69 del CCNL 4/8/2005 del Comparto Scuola, ad un'indennità pari al differenziale stipendiale dei livelli iniziali di inquadramento tra DGSA e assistente amministrativo, senza che possano avere rilevanza nella determinazione di tale differenziale le altre voci del trattamento economico accessorio dell'assistente amministrativo, quali gli emolumenti percepiti in base alla posizione economica orizzontale di cui all'art. 50 del ccnl 2006-2009. Si duole pertanto dell'illegittimità del provvedimento definitivo di recupero di debito erariale del MEF (n. Prot. 25234 del 13/6/2014) con il quale è stata richiesta la restituzione dell'importo di euro 1622,12, corrisposto a titolo di indennità di funzioni superiori DGSA e corrispondente al compenso per la valorizzazione ATA.

Ritiene questo giudice di non discostarsi -condividendosene appieno l'iter argomentativo- dai precedenti formati in materia nella giurisprudenza di merito citata e alla quale si è espressamente richiamata la Difesa attorea a sostegno della domanda. Ai sensi dell'art. 69 del CCNL del comparto, rubricato "Indennità di funzioni superiori e di reggenza", "Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento."

Come è stato già rilevato in controversie analoghe " Il MEF mostra di trascurare sia il dato letterale della sequenza contrattuale, dove non è previsto -come pure sarebbe stato possibile- alcun assorbimento dell'un emolumento nell'altro, sia il dato funzionale, dato che il compenso per la valorizzazione ATA è sganciato dall'effettivo assolvimento delle funzioni superiori ed è piuttosto legato all'esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione. Poiché i due emolumenti assolvono a funzioni diverse, in mancanza di una esplicita disposizione contraria, essi si cumulano e non si elidono (cfr. Trib. Roma 22/1/2015 in atti; ed anche Trib Bergamo 172/2014). Del resto lo stesso MIUR costituendosi in giudizio ha optato per questa soluzione interpretativa, riconoscendo che solo a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 (quindi dall'anno successivo a

quello per cui è causa) la legge di stabilità per il 2013 (l.228 del 24/12/2012, art. 1 commi 44 e 45) ha previsto una riduzione del compenso, da determinarsi ora in misura pari alla differenza tra il livello di retribuzione iniziale del DGSA e quello complessivamente in godimento all' assistente amministrativo al momento dell'affidamento dell'incarico.
E' pertanto illegittima la decurtazione di euro 1622,12.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

PQM

definitivamente pronunciando.
dichiara non dovuta da parte della ricorrente al somma di euro 1622,12 (richiesta con provvedimento MEF prot. 25234 del 13/6/2014), derivante dall'indennità di funzioni superiori DGSA per il periodo 1/9/2011-31/8/2012;
Condanna i convenuti in solido a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso ~~ca~~ *ca di istruttoria*
Genova, 10/4/2015

Il Giudice

da atto e comunicazione del deposito
cancellata dalla presente sentenza emessa
verbale e letta in udienza.

Genova, 10 APR. 2015

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonio ZILLO